



Ministro della Salute

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL'INTERNO DELL'ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come sostituito dall’articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO inoltre, l’articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.”;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTO il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;

RITENUTO, pertanto di dare attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall'articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

D E C R E T A

ART. 1

(Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

1. Gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, e successive modificazioni, eleggono le seguenti Commissioni di albo:

- a) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
- b) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- c) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- d) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- e) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- f) Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
- g) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
- h) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- i) Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
- j) Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
- k) Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
- l) Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;
- m) Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;

- n) Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- o) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- p) Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
- q) Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
- r) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- s) Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

ART. 2

(Composizione delle Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

1. Le Commissioni di albo di cui all'art. 1 sono costituite da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all'albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.
2. Ai componenti delle Commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 3

(Attribuzioni delle Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

1. Le attribuzioni spettanti alle Commissioni di albo di cui all'art. 1, sono individuate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 4

(Elezione dei componenti delle Commissioni di albo)

1. I componenti delle Commissioni di albo di cui all'art.1, sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.
 2. Qualora le Commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dal comma 2, dell'art. 3, del d.lgs. C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni, spettano al Consiglio Direttivo dell'Ordine competente, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria interessata, dell'Ordine stesso.
-

ART. 5
(Invarianza di oneri)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Giulia Grillo

11 giugno 2019
